





AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI BENEFICI A SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 OTTOBRE 2022-FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE PER L'ANNO 2022.

### IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE PER IL CITTADINO

#### Richiamati:

- -la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e il relativo protocollo opzionale, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007 e ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18;
- -la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
- -la legge 8 novembre 2000, n. 328, «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- -la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020» all'art. 1, comma 254, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinata alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare;
- -l'art. 1, comma 255, della ca legge 27 dicembre 2017, n. 205, definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennità di accompagnamento;
- -la L.R. 23 novembre 2012, n. 57 e s. m. e i. "Interventi Regionali per la Vita Indipendente";
- -la Legge n. 112 del 22.06.2016 "Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave del sostegno familiare";
- -la L. R. 27/12/2016, n. 43 "Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)";

-la Deliberazione di Giunta Regionale n. 570 del 10 ottobre 2022 avente ad oggetto: "Criteri e modalità per la erogazione di contributi economici, per l'anno 2022, finalizzati al riconoscimento e alla valorizzazione del lavoro di cura del genitore-caregiver che assiste minori affetti da una malattia rara e in condizioni di disabilità gravissima che necessitano di un'elevata intensità assistenziale nelle 24 ore";

-il DPCM del 17 ottobre 2022, pubblicato nella G.U. 301 del 27 dicembre 2022, con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ripartito alle Regioni le risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare annualità 2022.

-il DPCM del 03.10.2022, pubblicato sulla G.U. n. 294 del 17.12.2022, recante «Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2022-2024»;

#### Visti:

-la deliberazione n. 307 del 01.06.2023 con la quale la Giunta della Regione Abruzzo ha approvato gli indirizzi programmatici regionali per l'erogazione agli Ambiti Sociali delle risorse del Fondo in argomento per l'annualità 2022, ai sensi del DPCM 17.10.2022, del valore di € 588.944,38 ai quali la Regione Abruzzo ha apportato un cofinanziamento di € 185.000,00 di fondi regionali, per uno stanziamento complessivo di € 773.944,38;

-la determinazione dirigenziale della Regione Abruzzo n. DPG023/170 del 06.11.2023 con la quale sono state ripartite tra gli Ambiti Distrettuali Sociali le risorse 2022 per la realizzazione degli interventi programmati, quantificate per l'ECAD 15 Pescara in complessivi € 60.539,00;

#### **RENDE NOTO**

che è indetto il presente avviso pubblico finalizzato all'assegnazione di contributi a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare- annualità 2022, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17.10.2022 pubblicato nella GU n. 301 del 27.12.2022.

# ART. 1 FINALITA' E RISORSE DISPONIBILI

Il presente Avviso è finalizzato ad erogare interventi di sollievo e sostegno del ruolo di cura e di assistenza dei caregiver familiari che assistono un congiunto non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé nelle attività della vita quotidiana nell'ambiente domestico, nella vita di relazione e nella mobilità, interagendo con gli operatori che forniscono attività di cura e assistenza. Per adempiere all'onere della cura si avvale dei servizi di cura territoriali e del privato, collabora attivamente con i servizi sociali e sanitari quale componente della rete assistenziale.

Con il DPCM del 17.10.2022, alla Regione Abruzzo sono stati assegnati complessivamente € 588.944,38, incrementati di € 185.000,00 con risorse regionali, per uno stanziamento totale di € 773.944,38.

Le risorse per la realizzazione degli interventi programmati destinate all'ECAD 15 Pescara sono pari ad € 60.539,00.

# ART. 2 BENEFICIARI DELLE RISORSE

Le risorse messe a disposizione hanno l'obiettivo di valorizzare e di riconoscere la figura del caregiver familiare quale componente informale della rete di assistenza alla persona e risorsa del sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari. Il processo di riconoscimento della figura del caregiver familiare prevede modalità di accesso e di presa in carico integrata della persona assistita, con la valutazione multidimensionale dei bisogni effettuata in équipe multiprofessionale dall'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) territorialmente competente.

### ART. 3 BENEFICIARI DEGLI INTERVENTI

<u>I beneficiari degli interventi sono i caregiver familiari che assistono un congiunto convivente in condizione di disabilità gravissima</u>, così come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 2016, n. 280), recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3, del medesimo decreto.

Per persone in condizione di disabilità gravissima, si intendono le persone beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;
- b) dipendenza da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
- c) grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;
- d) lesioni spinali fra CO/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
- e) gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤1 ai 4 alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥9, o in stadio 5 di Hoen e Yabr mod;
- f) deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
- g) gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
- h) diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8;
- i) ogni altra condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.

Il caregiver è individuato secondo il dettato dell'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205: "Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 761, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 33, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18".

# ART. 4 INTERVENTI FINANZIABILI

Con le risorse del Fondo caregiver familiare 2022 si intendono finanziare contributi di sollievo finalizzati alla fruizione di prestazioni di tregua dall'assistenza continuativa alla persona con disabilità gravissima riconducibili agli interventi declinati alla lettera c) comma 1, dell'art. 2 del Decreto 17 ottobre 2022: "interventi di assistenza diretta o indiretta per la fruizione di prestazioni di tregua dall'assistenza alla persona con disabilità, attuabili con interventi di sollievo, ad esempio per il fine settimana che favoriscano una sostituzione nell'assistenza o un ricovero in struttura residenziale aventi carattere di temporaneità".

L'effettiva erogazione dei contributi è subordinata alla sottoscrizione di un apposito accordo di fiducia tra il caregiver familiare ammesso a contributo e l'ECAD di riferimento in cui sia esplicitato l'impegno a fruire del beneficio economico per garantire la permanenza dell'assistito presso il domicilio individuato, assicurando interventi assistenziali di sostituzione utili nella cura del proprio congiunto nel periodo di godimento del beneficio, al fine di conciliare propri momenti di sollievo dal lavoro di cura. Nel medesimo documento il caregiver individua il tipo di intervento che intende attuare con il contributo (sostituzione nel lavoro di cura anche con individuazione del sostituto laddove possibile e/o ricovero di sollievo temporaneo) e si impegna a comunicare tempestivamente all'Ambito Territoriale Sociale qualsiasi mutamento delle condizioni che hanno dato origine al beneficio (variazione di residenza, ricovero in struttura residenziale dell'assistito, decesso). L'accordo di fiducia ha la durata di mesi 6 (sei) dalla data della sottoscrizione.

# ART. 5 ACCESSO AGLI INTERVENTI, PRIORITA' DI AMMISSIONE E INCOMPATIBILITA'

Può avanzare istanza di contributo di sollievo il caregiver familiare residente nel Comune di Pescara e anagraficamente convivente con una persona non autosufficiente e non in grado di prendersi cura di sé, con la quale intercorrono i legami di cui all'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, e che si trovi nella condizione di disabilità gravissima come definita ai sensi dell'art. 3, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 26.09.2016.

Il riconoscimento della condizione di persona con disabilità gravissima è effettuato dalle Unità di Valutazione Multidimensionale che operano presso i Distretti Sanitari, utilizzando le scale di valutazione allegate al DM 26.09.2016 inerente il Fondo Non Autosufficienza 2016.

Ai fini del presente procedimento, in caso di compromissioni fisiche/intellettive, neurologiche e funzionali non passibili di miglioramento, fanno fede pregresse attestazioni di disabilità gravissima rilasciate alla persona assistita.

A pena di esclusione, il caregiver individuato deve possedere i requisiti previsti all'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205 e deve essere individuato dall'assistito e dai servizi sociosanitari quale soggetto attivo nel processo di assistenza informale definito nel progetto assistenziale.

Non è possibile erogare più di un contributo a favore del medesimo caregiver familiare, né più di un contributo per la cura della medesima persona assistita.

Il valore ISEE ordinario del caregiver richiedente, in corso di validità al momento di presentazione dell'istanza, non deve essere superiore a 36.000 euro (cfr. DGR. n. 434 del 20.07.2023).

In nessun caso è erogabile l'intervento se la persona assistita risulta lungodegente o accolta stabilmente presso strutture residenziali all'atto della richiesta.

Il contributo economico già disposto decade in tutti i casi in cui i competenti Servizi accertino situazioni di carattere personale del caregiver o inerenti alla persona assistita che comportino il venir meno dell'attività di cura del familiare.

Non possono essere beneficiari del Fondo in questione i seguenti soggetti:

• i genitori caregiver dei minori con malattia rara e disabilità gravissima beneficiari del contributo erogato direttamente da Regione Abruzzo, se in godimento nel medesimo periodo temporale a cui si riferisce l'erogazione del presente contributo di sollievo;

- i caregiver dei soggetti assegnatari del contributo per la Vita Indipendente di cui alla L. R. 57/2012 o di interventi analoghi attuati con fondi nazionali (ad. es. Progetti Sperimentali di Vita indipendente finanziati con Fondi ministeriali), se in godimento nel medesimo periodo temporale a cui si riferisce l'erogazione del presente contributo di sollievo;
- i caregiver familiari di disabili beneficiari di progetti finanziati con il fondo "Dopo di Noi";
- i caregiver dei soggetti già assegnatari dell'Assegno disabilità gravissima o similari contributi economici per importi pari o superiori a complessivi € 1.200,00 mensili, se in godimento nel periodo temporale a cui si riferisce l'erogazione del presente contributo.

# ART. 6 CONTRIBUTI DI SOLLIEVO E PRIORITA' DI AMMISSIONE

L'importo del contributo erogabile è condizionato da:

- grado dell'intensità del bisogno assistenziale del congiunto assistito in condizione di disabilità gravissima quantificato dalle U.V.M. presso i Distretti Sanitari mediante gli strumenti già in uso nell'ambito del processo valutativo per l'accesso agli Assegni di cura previsti dalla programmazione regionale del FNA 2019-2021, anche con valutazioni pregresse in caso di compromissioni fisiche/intellettive, neurologiche e funzionali non passibili di miglioramento;
- grado di consistenza della rete dei servizi sociali e sociosanitari di supporto e della rete familiare
  valutato dai Servizi Sociali territoriali componenti la Commissione esaminatrice nominata dal
  Dirigente. Il punteggio attribuito risulterà dalla valutazione della condizione lavorativa dei
  componenti del nucleo familiare, dalle condizioni di fragilità del nucleo (ad es. presenza di altri
  disabili e/o anziani e/o minori, ecc..), dalla compresenza di ulteriori servizi socio-assistenziali
  rispetto al beneficio economico ( ad es. HCP, servizio di assistenza domiciliare, ecc..);
- <u>modello ISEE ordinario</u> del nucleo familiare in corso di validità al momento di presentazione dell'istanza.

Gli ECAD attribuiscono i contributi di sollievo, tenendo conto dell'intensità del bisogno assistenziale della persona assistita e della situazione socio-familiare come dai parametri fissati nelle successive tabelle a) e b), secondo la quantificazione risultante nella tabella c):

### a) Punteggio valutazione intensità del bisogno assistenziale correlato all'ISEE del nucleo familiare

VALORE ISEE ORDINARIO DEL	FASCIA DI INTENSITA' DI	FASCIA DI INTENSITA'	FASCIA DI INTENSITA'
NUCLEO FAMILIARE	BISOGNO MOLTO ALTO	DI BISOGNO ALTO	DEL BISOGNO MEDIO
Fino ad € 8.000,00	50 punti	40 punti	30 punti
Da € 8.000,01 ad € 11.000,00	45 punti	36 punti	27 punti
Da € 11.000,01 ad € 14.000,00	40 punti	32 punti	24 punti
Da € 14.000,01 ad € 17.000,00	35 punti	28 punti	21 punti
Da € 17.000,01 ad € 20.000,00	30 punti	24 punti	18 punti
Da € 20.000,01 ad € 23.000,00	25 punti	20 punti	15 punti
Da € 23.000,01 ad € 26.000,00	20 punti	16 punti	12 punti
Da € 26.000,01 ad € 29.000,00	15 punti	12 punti	9 punti
Da € 29.000,01 ad € 32.000,00	10 punti	8 punti	6 punti
Da € 32.000,01 ad € 36.000,00	5 punti	4 punti	3 punti

### b) Punteggio di valutazione della rete supporto familiare, sociale e sociosanitaria

SITUAZIONE SOCIO- FAMILIARE A SOSTEGNO QUOTIDIANO DELL'ASSISTITO	FASCIA DI INTENSITA' DI BISOGNO MOLTO ALTO	FASCIA DI INTENSITA' DI BISOGNO ALTO	FASCIA DI INTENSITA' DI BISOGNO MEDIO
Deficitaria	50 punti	35 punti	20 punti
Parzialmente deficitaria	30 punti	20 punti	10 punti
Lievemente deficitaria	15 punti	10 punti	5 punti
Per nulla deficitaria	0 punti	0 punti	0 punti

### c) Risultanze somma punteggi a) + b) per la determinazione del contributo di sollievo

FASCE PUNTEGGIO COMPLESSIVO	IMPORTO CONTRIBUTO DI SOLLIEVO UNA TANTUM
Da 100 a 90 punti	€ 1.000,00
Da 89 a 80 punti	€ 950,00
Da 79 a 70 punti	€ 900,00
Da 69 a 60 punti	€ 850,00
Da 59 a 50 punti	€ 800,00
Da 49 a 40 punti	€ 750,00
Da 39 a 30 punti	€ 600,00
Da 29 a 20 punti	€ 500,00
Sotto i 20 punti	€400,00

In caso di risorse insufficienti a soddisfare la domanda, gli ECAD formulano le graduatorie e in esse, a parità di punteggio, precedono le istanze il cui caregiver familiare presenti le seguenti ulteriori caratteristiche e secondo l'ordine di priorità di seguito indicato:

A. genitore caregiver che assiste il figlio/la figlia minore in situazione di disabilità gravissima come definita all'art. 3 del DM 26/9/2016, con priorità al caregiver di minore con disabilità gravissima privo dell'altro genitore

B. caregiver familiare con ISEE dal valore più basso.

# ART. 7 EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'Ecad 15, concluso il processo di assegnazione dei benefici, provvede all'erogazione degli stessi in due soluzioni:

- Il 50% dell'importo del contributo di sollievo entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di fiducia;
- Il saldo entro 30 giorni dalla scadenza dell'accordo di fiducia, previa verifica del permanere dei requisiti che hanno dato origine all'attribuzione del contributo.

# ART. 8 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli interessati, in possesso dei requisiti indicati all'art. 3 del presente avviso, possono presentare istanza <u>a partire dal 2 gennaio 2024</u> utilizzando i **modelli di domanda** allegati al presente avviso.

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

- fotocopia documento di identità in corso di validità del caregiver e del familiare assistito;
- titolo di soggiorno laddove ricorra il caso;
- > fotocopia della certificazione di invalidità dell'assistito;
- Modello ISEE ordinario anno 2024;

Le domande devono pervenire, <u>a pena di esclusione</u>, **entro le ore 13:00 del 09.02.2024** in uno dei seguenti modi:

- a) a mezzo PEC, al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.pescara.it
- b) a mezzo posta raccomandata a/r del servizio postale di Stato o a mezzo agenzia di recapito autorizzata inviata al seguente indirizzo: Comune di Pescara –Servizio Gestione Politiche Sociali, – Piazza Italia n. 1 – 65100 Pescara. (in questo caso non farà fede il timbro postale dell'ufficio di partenza, né quello dell'ufficio postale ricevente, bensì esclusivamente la data apposta sulla busta dall'Ufficio Protocollo del Comune di Pescara);
- c) a mezzo consegna a mano presso l'ufficio Archivio Protocollo Generale del Comune di Pescara, sito in Piazza Italia n. 1- orari dal lun. al ven. 9,00/13,00 mart. e giov. 15,00/17,00 (in tal caso farà fede l'apposizione sulla busta della data apposta dall'Ufficio Protocollo del Comune di Pescara).

Sulla busta o nell'oggetto della pec è necessario indicare la seguente dicitura: "Servizio Gestione Politiche Sociali – Avviso pubblico per l'assegnazione di benefici a sostegno del ruolo del caregiver familiare anno 2022".

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso in cui, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione entro il tempo utile. Il Comune di Pescara non assume alcuna responsabilità in ordine all'arrivo dei plichi.

### ART. 9 ATTIVITA' ISTRUTTORIA

La verifica della regolarità delle istanze, nonché la valutazione della rete di supporto familiare, sociale e sociosanitaria di cui all'art.6 lettera b), verrà effettuata da apposita Commissione nominata dal Dirigente. L'A.C. si riserva la facoltà di chiedere eventuale documentazione integrativa che dovrà essere prodotta entro 5 gg. dalla richiesta a pena di esclusione della domanda.

Le istanze per l'accesso al beneficio verranno trasmesse alle UVM dei distretti sanitari territorialmente competenti per la valutazione dell'intensità dei bisogni assistenziali. In caso di compromissioni fisiche, intellettive e funzionali non passibili di miglioramento potranno essere prese in considerazioni valutazioni UVM pregresse.

### ART. 10 GRADUATORIE

Le graduatorie saranno pubblicate all'Albo Pretorio e sul sito del Comune di Pescara nella sezione "Avvisi pubblici" con valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Il termine per l'impugnazione degli atti di cui al presente Avviso è di 10 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione delle graduatorie.

Nel caso di decadenza dal beneficio economico l'Amministrazione comunale si riserva di assegnare al caregiver familiare inserito nella graduatoria quale "idoneo", il beneficio di cui trattasi limitatamente al periodo residuo.

# ART. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Il Responsabile del procedimento per il presente Avviso è la Dott.ssa Luisa Annese, email: <a href="mailto:annese.luisa@comune.pescara.it">annese.luisa@comune.pescara.it</a>

Per informazioni è, altresì, possibile rivolgersi al Segretariato Sociale 085 4283043.

### ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del GDPR n. 679/2016 i dati personali forniti dai partecipanti alla procedura, o comunque acquisiti dal Comune di Pescara, nonché la documentazione presentata in relazione all'espletamento della presente procedura, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le predette dichiarazioni vengono rese. L'informativa generalizzata al trattamento dati è allegata al presente avviso.

L'informativa n.13 al trattamento dati è allegata al presente avviso.

Il titolare del trattamento è il Sindaco del Comune e il responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Politiche per il Cittadino.

Pescara, -----

Il Dirigente Dott. Marco Molisani